



COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

COPIA

DETERMINAZIONE N. 711
AREA SERVIZIO 3: MANUTENZIONE - P.C.
Data di Registrazione 08/06/2016

Oggetto : OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA - NAPOLI N. 2793/2016 DEL 6.6.2016 - ATTO RICOGNITIVO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL PROJECT FINANCING "RISTRUTTURAZIONE DELL'AREA PORTUALE DI MARINA DELLA LOBRA E RIMESSAGGIO, CON SISTEMAZIONE DEL LITORALE CHIAIA PER LA BALNEAZIONE" ED ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI,

RESPONSABILE

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 50/2014 del 31.07.2014 veniva approvato il "progetto stralcio" presentato dalla società Marina Lobra S.r.l. relativo alla Ristrutturazione dell'Area Portuale di Marina della Lobra e rimessaggio, con sistemazione del litorale Chiaia per la balneazione, comportante variante urbanistica e dichiarazione di pubblica utilità e veniva rilasciata alla società Marina Lobra s.r.l. la concessione demaniale marittima dell'area necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la gestione del porto di Marina della Lobra;

con decreto sindacale prot. n.1323 del 20.01.2015 veniva disposta l'autorizzazione alla sottoscrizione dell'Accordo di programma finalizzato alla Ristrutturazione dell'Area portuale di Marina della Lobra e rimessaggio, con sistemazione per la balneazione del litorale Chiaia ai sensi dell'art. 34 – IV comma – del D.Lgs. n. 267/00;

l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco è stato ratificato, ai sensi dell'art. 34, comma V comma del D. Lgs. n. 267/00 e dell'art. 12 della Legge regionale n. 16/04, con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.02.2015;

con distinte note datate tutte 31.03.2015 a firma congiunta del Sindaco, del R.U.P. e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Massa Lubrense, in relazione "all'intervento in oggetto, affidato in concessione alla Società di progetto Marina Lobra S.r.l. in data 13.05.2010" si comunicava al sig. Meo Liberato, al sig. Amoroso Antonio, alla società Bagni delle Sirene S.a.s. società Marina della Lobra s.c.a.r.l., Associazione turistica Pro Loco Massa Lubrense, Circolo Nautico MARINA DELLA Lobra, Cerchia Antonio e Casa Roberto nelle loro qualità di titolari di concessione demaniale marittima per lo svolgimento di attività di ormeggio di unità da diporto, di parcheggio e bar nell'area facente parte del porto di Marina della Lobra, che"
1. Con determinazione n. 50 del 31.07.2014, è stata rilasciata a detta società (Marina Lobra S.r.l.) la concessione demaniale marittima dell'area necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e per la gestione del porto di Marina della Lobra; 2. tale atto stabilisce la decorrenza della concessione demaniale marittima dalla data di approvazione da parte del Comune del progetto esecutivo da proporre a cura della Società di Progetto Marina Lobra S.r.l. unitamente al calcolo del canone dovuto in conformità alla normativa vigente, alla medesima data è fissata la decadenza delle eventuali concessioni demaniali ancora attive nelle stesse aree.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 241/90, si assegna un termine non superiore a 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione per presentare memorie scritte e documenti ; con deliberazione di G.M. n. 42 del 30.04.2015 avente ad oggetto: "Project Financing Ristrutturazione dell'Area portuale di Marina Lobra e rimessaggio, con sistemazione per la balneazione del litorale Chiaia 1° Stralcio - Approvazione Progetto Esecutivo", si disponeva: "1) di approvare il progetto esecutivo costituito dagli elaborati riportati in premessa; 2) di dare atto che l'approvazione del progetto esecutivo comporta l'efficacia immediata della concessione demaniale marittima rilasciata con determinazione n. 50/2014 e la decadenza delle concessioni che interessano le aree oggetto di intervento;

con verbale datato 29.05.2015, la società Marina Lobra S.r.l. veniva immessa nel possesso "delle seguenti aree così come individuate nella tavola grafica richiamata in premessa, limitatamente alle zone contrassegnate dai codici: SP 1-1, SP2-1, SPI-2, SPI-4, AS 1-6, ASI-5 e ASI-9"; con distinte istanze acquisite tutte al protocollo dell'Ente comunale, il sig. Meo Liberato (istanza prot.n. 29189 del 28.12.2015), il sig. Amoruso Antonio (istanza prot.n. 29187 del 28.12.2015), la società Bagni delle Sirene S.a.s. (istanze prot.n. 29196 e prot.n. 29197 del 28.12.2015), la società Marina della Lobra s.c.a.r.l. (istanze prot.n. 29188 e prot.n. 29190 del 28.12.2015) e la Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense (istanze prot.n. 4992 del 24.02.2016) chiedevano al Comune di Massalubrense la proroga al 31.12.2020 delle proprie concessioni demaniali marittime ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.02.2010, n. 25 e ss.mm.ii.;

con provvedimenti a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Protezione Civile Demanio Datore di Lavoro prot.n. 4664, prot.n. 4658, prot. n. 4668, e prot.n. 4676 tutti datati 22.02.2016, e prot. 7799 del 22.03.2016 le richiamate istanze di proroga presentate dai su menzionati concessionari venivano tutte respinte sul presupposto che " - con determinazione dirigenziale del Servizio LL.PP. n. 50 del 31/7/2014, è stato, adottato il provvedimento conclusivo della conferenza dei servizi relativo al progetto di ristrutturazione dell'area portuale di Marina Lobra. - con la stessa determinazione n. 50/2014 tra l'altro, è stata rilasciata alla società Marina Lobra s.r.l. la concessione demaniale marittima dell'area necessaria per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione per la gestione del porto di Marina della Lobra;- con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 30/4/2015 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'area Portuale di Marina della Lobra e rimessaggio, con sistemazione del litorale Chiaia per la Balneazione 1° Stralcio; - con lo stesso atto deliberativo n. 42/2015 è stato dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo comporta l'efficacia immediata della concessione demaniale marittima rilasciata con determinazione n. 50/2014 e la decadenza delle precedenti concessioni demaniali marittime che interessano le aree oggetto di intervento, atto notificato agli interessati;

con un successivo verbale di immissione in possesso datato 26.02.2016, veniva "rilevato che, nelle more dell'immissione in possesso di tutte le aree affidate in concessione ed in considerazione dell'urgenza, sancita dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30.04.2015, di provvedere alla ristrutturazione della diga foranea, si è proceduto in data 29.05.2015, mediante apposito processo verbale di consegna, alla immissione nel possesso delle aree individuate nell'allegato "B" al presente verbale ed ivi contrassegnate dai codici: SPI-1, SPI-2, SPI-4, ASI-6, ASI-5 e ASI-9; la Società Marina Lobra nella persona del legale rappresentante sig. Gargiulo Gioacchino, precisa che le aree individuate nel presente verbale di immissione in possesso non sono totalmente libere, come rinvenibile dalla documentazione fotografica allegata, e pertanto si riserva di verificare anche a seguito dei possibili interventi dei soggetti preposti al controllo delle suddette aree, che lo stato dei luoghi sia tale da non impedire l'avvio e/o la prosecuzione dei lavori; che nello specchio d'acqua dell'area portuale sono presenti alcune imbarcazioni sottoposte a sequestro giudiziario; che la consegna è pertanto accettata con subordine all'esito di quanto realmente ed efficacemente immesso nel possesso del Concessionario attese le eventuali ulteriori attività da eseguire da parte del Concedente";

la determinazione dirigenziale n. 50/2014 del 31.07.2014, l'Accordo di programma sottoscritto dal Sindaco e ratificato con successiva deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 12.02.2015, le distinte note datate tutte 31.03.2015 a firma congiunta del Sindaco, del R.U.P. e del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Massa Lubrense, la deliberazione di G.M. n. 42 del 30.04.2015, i provvedimenti a firma del Responsabile del Servizio Manutenzione Protezione Civile



a
e
iu
m
m
co
ric
qu
sul
nel
app
ripe
ne e
inter
norm
artt.
trans
affern
"conf
posizi
è nec
Campa

Demanio Datore di Lavoro prot.n. 4664, prot.n. 4658, prot. n. 4668 e prot.n. 4676 tutti datati 22.02.2016, e prot. 7799 del 22.03.2016 i verbali di immissione in possesso datati 29.05.2015 e 26.02.2016, in uno con tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque, connessi venivano impugnati dal sig. Meo Liberato (ricorso R.G.N. 3049/2015 e successivi motivi aggiunti), dal sig. Amoruso Antonio (ricorso R.G.N. 3060/2015 e successivi motivi aggiunti), dalla società Bagni delle Sirene S.a.s. (ricorso R.G.N. 3062/2015 e successivi motivi aggiunti) e dalla società Marina della Lobra s.c.a.r.l. (ricorso R.G.N. 3098/2015 e successivi motivi aggiunti) Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense (ricorso R.G.N. 3515/2015 e successivi motivi aggiunti) innanzi al TAR Campania – Napoli;

il TAR Campania – Napoli, Sez. VII, con sentenza n. 2793/2016 del 06.06.2016, accoglieva *“tutti i ricorsi ed i relativi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla la determinazione n. 50 del 31 luglio 2014 e gli atti gravati che vi hanno fatto seguito; nello specifico il giudice amministrativo “in riferimento alle restanti impugnative, Marina della Lobra ha eccepito che le stesse (i ricorsi presentati dai concessionari ed i successivi motivi aggiunti) vanno dichiarate inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla stregua delle intervenute decadenze delle concessioni demaniali marittime già rilasciate in favore di ciascuno di loro” ha affermato che gli atti indicati dall’eccepiente, a partire dalla determinazione “madre” n. 50 del 2014, sono stati tutti ritualmente gravati, la sorte delle eccezioni resta legata a quella che sarà conferita a detto provvedimento ed ai successivi: pacifico, infatti, appalesandosi che, solo ove gli stessi saranno mandati immuni dalle denunce loro rivolte, le eccezioni potranno essere ritenute fondate. Tuttavia, se così non dovesse avere ad essere, ovvero gli atti emanati avessero a dover essere annullati, le eccezioni non potranno trovare ingresso. Ciò in quanto - va sottolineato - l’intervenuta decadenza delle ripetute concessioni a data pregressa al 31 dicembre 2015 è predicata dall’eccepiente soltanto in riferimento alle statuizioni contenute nei predetti atti, ovvero legate all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento a farsi sulle aree da esse concessioni interessate e non, in tesi, ad altre diverse circostanze. Del resto, ed è notazione non secondaria, il Comune - cui i concessionari hanno avanzato istanze di proroga “in via cautelativa”, ritenendo e sostenendo anche in questa sede, come già ricordato, la competenza in materia della regione Campania - ha respinto le richieste facendo leva soltanto sulle statuizioni recate dai menzionati atti e, quindi, sulla perdita di efficacia e/o sulla decadenza delle pregresse concessioni in presenza dell’avvenuta approvazione del progetto esecutivo, al cui sopravvenire detti effetti si sarebbero verificati. E, del resto ancora, la Regione Campania ha fornito la seguente, testuale, risposta, agli atti di proroga ad essa indirizzati: “ Attualmente è in corso un giudizio innanzi al Tar Campania intentato dalla regione Campania avverso l’atto conclusivo, ritenuto illegittimo, della conferenza dei servizi n. 50 del 2014 posto in essere dall’amministrazione comunale di Massa Lubrense. Pertanto, essendo la questione sub iudice, nelle more dell’udienza di merito fissata per il 24 maggio 2016, si ritiene opportuno, pur mantenendo e legittimando lo status quo di concessionario, non adottare provvedimento in merito”; il che a dire che non solo l’ente Regione ha legato la questione alla sorte che sarà qui conferita alla composita impugnativa, ma (addirittura) ha ritenuto di dover espressamente riconoscere, nelle more, “lo status quo di concessionario”. In definitiva, alla stregua di quanto fin qui esposto e considerato, l’eccezione vivrà o cadrà a seconda delle decisioni che saranno assunte sul merito”;*

nel merito, la sentenza n. 2793/2016 resa dal TAR Campania Napoli statuiva, tra l’altro, che *“non appare, infatti, revocabile in dubbio che, per “rimediare” all’annullamento (pronunciato da detta, ripetuta, sentenza del Consiglio di Stato) della conferenza dei servizi n. 91 del 2011 e degli atti che ne erano seguiti, necessitava riconvocare la conferenza per un’ultima e conclusiva seduta al cui interno andavano deliberate inter praesentes le definitive decisioni. Tanto imponeva il quadro normativo da applicarsi (le previsioni di legge che normano l’istituto della conferenza dei servizi: artt. 14 e ss. l. 241 del 1990), la cui effettiva portata era stata resa ben chiara al Comune, come a trarsi da una serena lettura delle statuizioni del giudice di appello che, dopo aver reso le affermazioni innanzi riportate, aveva stigmatizzata ancora la pregnanza di sottoporre ad un “confronto dialettico” fra i soggetti chiamati a partecipare alla conferenza dei servizi le rispettive posizioni ;*

è necessario dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2793/2016 del TAR Campania Napoli;

di conseguenza poiché la sentenza n. 2793/2016 emessa dal TAR Campania Napoli ha caducato unitamente alla determinazione dirigenziale n. 50/2014, anche i verbali datati 29.05.2015 e 26.02.2016 con cui si era proceduto all'immissione in possesso ex art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione in favore della società Marina della Lobra S.r.l. delle aree in esse descritte, per tali ragioni ed in esecuzione della suddetta sentenza, è necessario procedere alla riacquisizione, da parte dell'Ente comunale, delle aree oggetto dell'immissione in possesso ex art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione in favore della società Marina della Lobra S.r.l.; in conseguenza di quanto stabilito dalla sentenza è necessario, nel contempo, rilevare che il diniego di proroga delle concessioni demaniali marittime in titolarità del sig. Meo Liberato, del sig. Amoruso Antonio, della società Bagni delle Sirene S.a.s. e della società Marina della Lobra s.c.a.r.l. e Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense, è stato anch'esso annullato dal TAR, infatti esso si fondava sull'unico presupposto rappresentato dall'approvazione del progetto esecutivo del progetto in esame comportante *ex se* l'efficacia immediata della concessione demaniale marittima rilasciata in favore della società Marina Lobra S.r.l. e la conseguente decadenza delle concessioni che interessavano le aree oggetto di intervento;

si ribadisce che per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2793/2016 resa dal TAR Campania - Napoli, Sez. VII è stato disposto l'annullamento "della determinazione n. 50 del 31 luglio 2014 e gli atti gravati che vi hanno fatto seguito", con particolare riferimento ai provvedimenti di diniego di proroga ai concessionari, venendo, così, meno l'unico presupposto che legittimava il diniego di proroga opposto ai richiamati operatori;

di conseguenza è necessario riattivare il procedimento di esame delle domande di proroga delle concessioni demaniali presentate dagli operatori tenuto conto della sussistenza di una nuova situazione di fatto determinatasi per effetto della detta sentenza;

Rilevato che:

è venuto meno, per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2793/2016 resa dal TAR Campania Napoli in data 06.06.2016, l'unico motivo sotteso al diniego di proroga delle richiamate concessioni e, alla stregua di una compiuta istruttoria, non è stato rilevato alcun ulteriore motivo ostativo alle richieste di proroga in questione;

sussistono tutti i presupposti di fatto e di diritto previsti dall'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.02.2010, n. 25 e ss.mm.ii. per poter accogliere le istanze acquisite tutte al protocollo dell'Ente comunale, con le quali il sig. Meo Liberato, il sig. Amoruso Antonio, la società Bagni delle Sirene S.a.s. la società Marina della Lobra s.c.a.r.l. e Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense chiedevano la proroga al 31.12.2020 delle proprie concessioni demaniali marittime;

per effetto dell'intervenuto accoglimento delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime ex art. 1 comma 18 del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.02.2010, n. 25 è necessario, conseguentemente, provvedere, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla reimmissione in possesso del sig. Meo Liberato, del sig. Amoruso Antonio, della società Bagni delle Sirene S.a.s. e della società Marina della Lobra s.c.a.r.l. e Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense delle aree individuate nell'allegato "B" al presente provvedimento ed ivi contrassegnate dai codici: SP1-1, SP1-2, SP1-4, AS1-6, AS1-5 e AS1-9;

di provvedere a dare comunicazione della presente determinazione dirigenziale al sig. Meo Liberato, del sig. Amoruso Antonio, della società Bagni delle Sirene S.a.s. e della società Marina della Lobra s.c.a.r.l. Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense;

di pubblicare sul sito istituzionale www. - Albo Pretorio comunale il presente provvedimento, al fine di darne la massima diffusione.

Tutto ciò premesso

DETERMINA

1. di dare esecuzione alle statuizioni contenute nella sentenza n. 2793/2016 resa dal TAR Campania Napoli, Sez. VII in data 06.06.2016;
2. di procedere alla riacquisizione in favore dell'Ente comunale delle aree oggetto della immissione in possesso in favore della società Marina della Lobra S.r.l. disposta con i verbali datati 29.05.2015 e 26.02.2016;
3. di dare atto che, per effetto delle statuizioni contenute nella sentenza n. 2793/2016 resa dal TAR Campania Napoli, Sez. VII in data 06.06.2016, è venuto meno l'unico presupposto che legittimava

COMUNE DI MASSA LUBRENSE Largo Vescovado n. 2, 80061 (NA)

Telefono: +39 081 5339401 - Fax: +39 081 8789576 - E-mail: protocollo.massalubrense@pec.it



M.

Te

il diniego di proroga opposto ai richiamati concessionari;

4. di accogliere, ai sensi dell'art. 1, comma 18 del D.L. 30.12.2009, n. 194, convertito con Legge 26.02.2010, n. 25 e ss.mm.ii., le domande di proroga sino al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime presentate dal sig. Meo Liberato, dal sig. Amoruso Antonio, dalla società Bagni delle Sirene S.a.s. e dalla società Marina della Lobra s.c.a.r.l.;

5. di provvedere, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento del Codice della Navigazione, alla reimmissione in possesso del sig. Meo Liberato, del sig. Amoruso Antonio, della società Bagni delle Sirene S.a.s. e della società Marina della Lobra s.c.a.r.l. Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense delle aree ricomprese nei rispettivi atti di concessione;

6. di riservarsi l'esercizio del potere di revoca di cui all'art. 42 del Codice della Navigazione in ordine alle concessioni innanzi richiamate nel caso di positivo esito del procedimento di rilascio delle concessione in favore della società Marina Lobra S.r.l. in seguito alla nuova convocazione della Conferenza di servizi così come disposta dalla sentenza del TAR Campania Napoli n. 2793/2016 del 06.06.2016;

7. di provvedere a dare comunicazione della presente determinazione dirigenziale al sig. Meo Liberato, del sig. Amoruso Antonio, della società Bagni delle Sirene S.a.s. e della società Marina della Lobra s.c.a.r.l. Associazione Turistica Pro Loco Massa Lubrense;

8. di pubblicare sul sito istituzionale www. - Albo Pretorio comunale il presente provvedimento, al fine di darne la massima diffusione;

Responsabile

F.to PRISCO ANTONINO / ArubaPEC S.p.A.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Massa Lubrense, 08/06/2016



Il Responsabile del Servizio
Dott. Antonino Prisco